

TI_GERICHTE 11.2014.97 vom 28. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.97

FR: TI_GERICHTE 11.2014.97 du 28 avril 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2014.97 del 28 aprile 2016

Regeste

Successione di un ereditando straniero con ultimo domicilio all'estero: provvedimenti conservativi dell'eredità e provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie gli istanti stessi hanno indicato il valore litigioso in fr. 359 909.–, pari a € 289 316.17 (l'ammontare della loro pretesa successoria: istanza, pag. 1 in basso). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione del Pretore è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 27 ottobre 2014. Introdotto il 5 novembre 2014 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Le autorità svizzere del luogo di situazione sono competenti per trattare procedimenti successori e controversie ereditarie riguardanti un de cuius con ultimo domicilio all'estero, limitatamente ai beni situati in Svizzera, a condizione che le autorità estere non se ne occupino (art. 88 cpv. 1 LDIP). Se le autorità estere se ne occupano ■ e in concreto non fa dubbio che le autorità italiane si occupino della successione ■ le autorità svizzere del luogo di situazione sono competenti solo per emanare “provvedimenti d'urgenza” (“provvedimenti conservativi” secondo il titolo marginale) a tutela di beni che il de cuius ha lasciato in Svizzera (art. 89 LDIP, lex specialis dell'art. 10 LDIP). Simili provvedimenti sono intesi unicamente a salvaguardare valori patrimoniali, non a proteggere la devoluzione ereditaria (Dutoit , Droit international privé suisse, 4^a edizione, n. 2 e 4 ad art. 89 LDIP; Karrer/ Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5^a edizione, n. 17 alle note preliminari degli art. 551■559 con rimandi; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 1 ad art. 89 LDIP con riferimenti). Il giudice svizzero dei “provvedimenti d'urgenza” applica la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex fori : art. 92 cpv. 2 LDIP), seppure provvedimenti del genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex caus æ : RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4 con rinvii).

E. 3

I “provvedimenti d'urgenza” a tutela della successione non vanno confusi con i provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC). Questi ultimi, che in svariati Cantoni sono appannaggio di autorità amministrative (Emmel in: Abt/Weibel, Erb-

recht, 3^a edizione, n. 10 alle note introduttive degli art. 551 segg. CC), riguardano “il procedimento successorio” (nell’accezione dell’art. 86 cpv. 1 LDIP: sentenza del Tribunale federale 5C.263/2004 dell’8 marzo 2005, consid. 4 con rinvii) e spettano dunque all’autorità competente per l’apertura della successione, all’ultimo domicilio del defunto (Dutoit, loc. cit.). È vero che secondo la dottrina più recente taluni provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria sono assimilabili a “provvedimenti d’urgenza”: l’apposizione dei sigilli (art. 552 CC), l’inventario (art. 553 CC) e ■ ma la questione è controversa (Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2^a edizione, n. 1 ad art. 89) ■ l’amministrazione ufficiale (art. 554 CC), sempre per quanto concerne beni posti in Svizzera (Karrer/Vogt/Leu, loc. cit., condiviso da Emmel in: Abt/Weibel, op. cit., n. 14 alle note introduttive degli art. 551 segg. CC). Ciò può valere fors’anche per altre misure, l’art. 551 cpv. 2 CC non essendo esaustivo. Esempi potrebbero essere la vendita urgente di merci deperibili, l’immissione in possesso e la custodia di titoli o di scritti, la sorveglianza di un fondo o di uno stabilimento, la nomina di un direttore commerciale a un’impresa, il divieto all’amministratore unico di una società anonima che appartiene presumibilmente all’asse ereditario di compiere atti di disposizione sugli attivi aziendali fino alla confezione di un inventario, la provvisoria limitazione dei poteri di un esecutore testamentario (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 3 ad art. 551 CC). Non sono equiparabili a “provvedimenti d’urgenza”, in ogni modo, né le gride per la ricerca di eredi ignoti (art. 555 CC), né le pubblicazioni di testamento (art. 556 a 558 CC), né il rilascio di certificati ereditari (art. 559 CC). Anche nella misura in cui si apparentino a “provvedimenti d’urgenza”, poi, i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria rimangono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 10 ad art. 551 CC; Emmel, op. cit., n. 11 alle note introduttive degli art. 551 segg. CC; Broggin, Le successioni nei rapporti italo-svizzeri, in: CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 156) che, ricorrendone gli estremi, l’autorità può adottare anche d’ufficio (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 8 ad art. 551 CC).

E. 4

Veri e propri “provvedimenti d’urgenza” nel senso dell’art. 89 LDIP sono invece i blocchi in Svizzera di valori patrimoniali, di documentazione bancaria o di particelle del registro fondiario che le autorità svizzere possono decretare a salvaguardia del compendio ereditario. La giurisprudenza di questa Camera al proposito è invalsa, citata dalla dottrina (Bucher, loc. cit.) e compendiata in pubblicazioni che ne sintetizzano la rassegna (CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, op. cit., pag. 1 segg.; Bernasconi, Provvedimenti conservativi e di volontaria giurisdizione riguardanti eredità aperte all’estero, con particolare riferimento ai rapporti italo-svizzeri, in: Piotet/Tappy, L’arbre de la méthode et ses fruits civils, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 345 segg.). “Provvedimenti d’urgenza” sono altresì gli obblighi imposti a terzi di rilasciare informazioni e rendiconti agli eredi, per lo meno nella misura in cui precludano al blocco di conti bancari (Dutoit, Droit international privé suisse, Supplément à la 4^e édition, Basilea 2011, n. 2 ad art. 89 LDIP; Schnyder/Liatowitsch in: Basler Kommentar, IPRG, 2^a edizione, n. 4 in fine ad art. 89). Data la loro indole cautelare, simili provvedimenti sono accessori alla causa di merito. Se questa non è ancora pendente (all’estero), occorre assegnare all’istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine (art. 263 CPC).

E. 5

Nelle circostanze descritte mal si comprende l'insistente richiamo del Pretore agli art. 551 segg. CC che regolano i provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria. Il blocco del conto intestato a AP 1, le informazioni pretese dalla PI 1 circa l'esecuzione del blocco e il divieto allo stesso AP 1 di disporre del conto sono manifesti provvedimenti "d'urgenza" nell'accezione dell'art. 89 LDIP e non v'è motivo per farli diventare provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (con le incertezze che derivano riguardo al foro sul piano internazionale). Quanto alle due citazioni adottate dal Pretore nella decisione impugnata (pag. 2 in basso), né l'una né l'altra asseriscono che il blocco di valori patrimoniali o l'obbligo di fornire informazioni siano – o possano essere – provvedimenti fondati sull'art. 551 cpv. 2 CC (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 3 ad art. 551 CC e n. 4 ad art. 552 CC). La "decisione" emanata dal Pretore nella fattispecie è pertanto un decreto cautelare (accessorio alla futura causa di merito) e non un atto di volontaria giurisdizione. La questione è di sapere, tutto ciò premesso, se in concreto ricorressero i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC (lex fori: sopra, consid. 2 in fine). Gli art. 551 a 554 CC non essendo di rilievo ai fini del giudizio, le censure che l'appellante muove all'applicazione di tali norme sono superate.

E. 6

L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che "un suo diritto è leso o minacciato di esserlo" (lett. a) e che "la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile" (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'istante deve rendere attendibile il motivo che giustifica il provvedimento richiesto, ovvero la messa in pericolo o la lesione effettiva di un suo diritto, e il rischio di un pregiudizio all'esercizio di un diritto assoluto (per esempio una turbativa della proprietà) cui si possa oggettivamente porre rimedio solo con difficoltà. A questi due elementi dev'essere connessa un'urgenza temporale (FF 2006 pag. 6726). Immanente è inoltre l'imperativo della proporzionalità, nel senso che la misura richiesta deve limitarsi allo stretto indispensabile, mantenere cioè un ragionevole rapporto tra lo scopo perseguito e la restrizione decretata (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 28 segg. ad art. 261). a) L'appellante contesta anzitutto che gli istanti siano eredi di M_____ non avendo costoro esibito alcun atto dello stato civile. Afferma inoltre ch'essi non erano legittimati a procedere da sé soli davanti al Pretore, poiché nulla impediva loro di raccogliere il consenso degli altri eredi. La prima censura cade nel vuoto, il convenuto non sostenendo che i dati personali figuranti nell'atto di notorietà del 10 aprile 2010 in cui gli istanti si dichiarano eredi di M_____ (doc. A) siano incompleti, incerti o inveritieri. Al riguardo non giova dunque attardarsi. Quanto alla legittimazione attiva, ogni membro di una comunione ereditaria può sollecitare individualmente misure d'urgenza a tutela del compendio successorio, e ciò non solo nel caso in cui gli manchi il tempo per procurarsi il consenso di altri eredi (RtiD II-2009 pag. 651 consid. 11a con rimando a DTF 125 III 220 consid. 1a). Giustamente il Pretore ha rilevato perciò che nelle circostanze specifiche è data un'eccezione – l'unica, in caso di indivisione – al principio del litisconsorzio necessario. b) Circa i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC, nemmeno l'appellante revoca seriamente in dubbio che lasciare a sua disposizione il conto n. _____ presso la PI 1 possa mettere in pericolo le pretese controverse e che, dovesse egli trasferire altrove il saldo, gli istanti subirebbero un pregiudizio difficilmente riparabile, rivelandosi ormai arduo – se non impossibile – ritracciare a quel momento l'aver in conto. Che in simili circostanze sia urgente decretare il blocco della relazione bancaria per l'ammontare delle quote ereditarie complessivamente rivendicate – a ragione o a torto –

dagli istanti (fr. 359 909.–) è altrettanto palese. E nemmeno si vede come una misura meno incisiva potrebbe garantire con altrettanta affidabilità l'integra conservazione dei valori depositati sulla relazione bancaria. Sotto questo profilo l'applicazione dell'art. 261 cpv. 1 CPC da parte del Pretore sfugge dunque, già di primo acchito, alla critica. c) Soggiunge l'appellante che il saldo del conto a lui intestato presso la PI 1 non fa parte della successione fu M _____, poiché è stato “alimentato con un atto tra vivi nell'ottobre-novembre 2008”, a suo dire dal solo R _____. Ciò sarà anche vero, ma nulla toglie a quanto gli istanti hanno sempre allegato (e che il convenuto non nega), ossia che l'originario conto n. _____ intestato a M _____ e R _____ presso la _____ SA di _____ è stato estinto dalla stessa M _____ il 16 maggio 2008 (sei mesi prima della morte), che il saldo di € 950 362.62 è stato trasferito su un nuovo conto n. _____ intestato a lei medesima e a AP 1, che tale conto è stato chiuso a sua volta il 13 novembre 2008 (un mese prima della morte di M _____) e che il saldo (€ 867 948.44) è finito su un conto n. _____ intestato al solo AP 1. È possibile che – come assevera il convenuto – così facendo M _____ intendesse deliberatamente beneficiare “i familiari del marito”, il quale tutto le aveva lasciato per testamento. Anche in tal caso nondimeno il problema è di sapere se, agendo in quel modo, M _____ abbia leso le quote ereditarie degli istanti. E all'interrogativo potrà rispondere solo il giudice di merito. d) Secondo il convenuto l'azione di rivendicazione che gli istanti dichiarano di voler promuovere non giustifica il provvedimento impugnato, sia perché essa non ha parvenza di buon esito sia perché la rivendicazione non è un'azione del diritto ereditario. Valendosi del parere rilasciato da un legale italiano, gli istanti spiegano tuttavia perché nella fattispecie “paiono (...) ricorrere i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivendicazione e non quella di petizione ereditaria” (doc. Z12). Il quesito è sicuramente delicato e non può essere risolto nell'ambito di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari. Nella prospettiva dell'attuale decisione basti accertare che taluni verosimili eredi di M _____ avanzano pretese reali sul saldo di un conto bancario riconducibile verosimilmente a un precedente conto di cui la de cuius era titolare insieme con il marito premorto. In frangenti del genere un'azione di rivendicazione non può dirsi destituita a priori di possibilità di successo. Solo il giudice di merito potrà sindacarne la fondatezza. Che poi la rivendicazione non sia un'azione precipua del diritto ereditario poco giova. Come il giudice svizzero nel luogo di situazione può decretare provvedimenti conservativi del diritto ereditario (art. 89 LDIP), il giudice svizzero del luogo in cui va eseguito il provvedimento – che nel caso in esame è lo stesso Pretore – può decretare qualsiasi altra misura cautelare (art. 10 lett. b LDIP). Del resto, gli istanti non erano tenuti a precisare sin dall'inizio quale azione di merito intendano avviare. Sufficiente era che non fosse esclusa un'azione di natura reale (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid. 2b/aa). Dovessero poi gli attori intentare un'azione meramente obbligatoria, il convenuto potrà sempre chiedere la revoca del provvedimento cautelare, che a quel momento non avrà più lo scopo di tutelare una pretesa reale. e) Afferma l'appellante che gli istanti hanno tardato a chiedere l'emanazione del provvedimento cautelare, avendo essi avuto modo di scrivere fin dal 15 giugno 2010 alla _____ SA per sapere dove fosse finito il saldo depositato a suo tempo sul conto intestato alla de cuius e al defunto marito R _____ (doc. D). E con sentenza del 29 maggio 2012 il Pretore ha ingiunto alla banca di rilasciare le informazioni necessarie, sicché aspettando fino al 27 giugno 2014 per chiedere il blocco cautelare essi medesimi hanno dimostrato che non sussisteva particolare urgenza. Ora, come questa Camera ha già

avuto occasione di ricordare, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento cautelare rischia poi di vedersi respingere l'istanza (sentenza inc. 11.2014.68 del 21 ottobre 2014, consid. 6 con rinvii). Sotto questo profilo un'attesa di tre mesi può già risultare eccessiva (esempi in: Zürcher, op. cit., n. 9 ad art. 261 CPC, nota 23). D'altro lato chi ha in corso negoziati per comporre la lite nelle vie amichevoli non deve sentirsi rimproverare di avere procrastinato la richiesta cautelare (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 2^a edizione, n. 44 ad art. 261). Nel caso in rassegna le parti stavano trattando da tempo per appianare il contenzioso quando il 27 giugno 2014 gli istanti hanno comunicato al convenuto di rinunciare a ulteriori discussioni (doc. RG 5.1). Rivolgendosi il giorno stesso al Pretore, essi non hanno quindi tardato nell'adire il giudice. Non si disconosce che l'ultima fase delle trattative parrebbe essere proceduta a rilento, giacché gli istanti sembrerebbero avere aspettato quasi un anno per troncane le discussioni dopo avere ricevuto un'ultima offerta dal convenuto il 5 agosto 2013 (doc. RG 5.1). Non si deve trascurare nemmeno, però, che la ricerca di un accordo imponeva in buona fede agli istanti di astenersi dall'adire i tribunali, così come imponeva in buona fede al convenuto di astenersi dal celare l'oggetto del litigio. Interrotte le trattative, è venuto meno il reciproco affidamento su cui le parti potevano legittimamente contare. Il blocco è divenuto così una misura urgente, ciò che l'appellante contesta invano. f) Stando al convenuto, un blocco cautelare non può vertere su averi bancari, che non sono oggetti materiali. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire tuttavia che un provvedimento cautelare può consistere anche nel blocco di un determinato avere in conto o di una determinata somma, sempre che si tratti di beni individuati sui quali l'istante vanta un verosimile diritto reale e non pretese meramente obbligatorie (RtiD I-2006 pag. 645 consid. 1a con riferimento alla sentenza inc. 11.1999.45 dell'8 novembre 1999, consid. 6 e 7, sulla quale il Tribunale federale è stato chiamato a statuire con sentenza 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000 consid. 2c). In simili circostanze non può farsi questione, pertanto, di sequestro occulto. AP 1 non si confronta con tale giurisprudenza neppure di scorcio. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. Che poi in concreto l'azione di rivendicazione prospettata dagli istanti abbia natura reale e non solo obbligatoria è sottolineato dall'appellante medesimo. Anche su questo punto l'appello risulta perciò destinato all'insuccesso. g) Da ultimo l'appellante fa valere che il Pretore avrebbe dovuto almeno fissare un termine agli istanti per promuovere l'azione di merito. A ragione. Come si è anticipato, se decreta un provvedimento cautelare prima della litispendenza, il giudice deve fissare alla parte istante un termine entro cui intentare la causa di merito (sopra, consid. 4 in fine). Nella fattispecie gli appellati medesimi invitavano il Pretore, nell'istanza, ad assegnare loro un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto cautelare per promuovere l'azione di merito davanti al foro competente. Non si capisce dunque perché su questo punto essi proponessero di respingere l'appello. Quanto al lasso di 60 giorni, nemmeno il convenuto pretende che sia esagerato. Non v'è dunque ragione di scostarsene.

E. 7

Se ne conclude che l'appello in esame merita parziale accoglimento, nel senso che agli istanti va assegnato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per avviare la causa di merito, in difetto di che il provvedimento cautelare decadrà. Su tutto il resto l'appello dev'essere respinto, ciò che giustifica di porre a carico dell'appellante quattro quinti delle spese processuali (art. 106 cpv. 2 CPC), con obbligo di rifondere agli istanti un'adeguata indennità per ripetibili ridotte, le quali tengono conto del fatto che costoro hanno dovuto esaminare anche la replica spontanea dell'appellante. L'esito dell'odierno

giudizio non influisce invece sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

E. 8

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente, la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue: 1. L'istanza è accolta e a conferma del decreto cautelare emesso il 1° luglio 2014 senza contraddittorio è ordinato alla PI 1 di procedere al blocco immediato della relazione n. _____ e di qualsiasi altra relazione intestata a AP 1 o di cui questi fosse avente diritto economico, il tutto fino a concorrenza di € 289 316.17. L'ordine è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP, in virtù del quale “chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”. Agli istanti è fissato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del presente decreto cautelare per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che gli ordini impartiti il 1° luglio 2014 senza contraddittorio decadranno in caso di inosservanza del termine. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e il decreto cautelare impugnato è confermato. II. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico degli istanti in solido, ai quali l'appellante rifonderà fr. 3000.– complessivi per ripetili ridotte. III. Notificazione: – avvocati e – avv. – avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.